



PIANO REGIONALE DI EMERGENZA PER ALIMENTI E MANGIMI

Il Piano Regionale di emergenza per alimenti e mangimi definisce le procedure e i canali di condivisione delle informazioni che le Autorità Competenti e le altre parti interessate a livello regionale devono mettere in atto, ciascuna per gli aspetti di propria competenza e responsabilità, nella gestione degli eventi avversi o degli eventi critici avversi correlati agli alimenti o ai mangimi, con l'obiettivo di ridurre al minimo la portata di tali eventi sulla salute pubblica.

Il Piano si applica in particolare alle situazioni che comportino rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura biologica, chimica e fisica, che non è probabile possa essere prevenuto, eliminato o ridotto a livello accettabile dalle disposizioni in vigore o che non possa essere gestito in modo adeguato unicamente mediante l'applicazione di misure di emergenza a norma degli articoli 53 o 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Il Piano stabilisce le azioni da attuare per garantire:

- procedure chiare di comando e controllo;
- l'esistenza di meccanismi efficaci d'intervento;
- la capacità di individuare i soggetti e le risorse necessari per sviluppare e attuare una risposta efficace;
- una comunicazione efficace tra tutti i soggetti interessati;
- la formazione e l'aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e simulazioni.

L'attuazione del presente Piano dovrà avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani europei, nazionali e regionali che eventualmente dovessero trovare applicazione in concomitanza con una emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi.

Il Piano concerne due tipi di fattispecie :

- situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello regionale;
- situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi che riunisca le Autorità competenti ed i pertinenti Istituti scientifici regionali.

Unità di crisi regionale (UCR) in risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi critici avversi (situazioni d'emergenza e situazioni di crisi) legati agli alimenti o ai mangimi

In conformità a quanto previsto nel Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi, le Autorità competenti regionali, nell'ambito della gestione degli eventi avversi (incidenti) e degli eventi critici e avversi (situazioni d'emergenza e situazioni di crisi) nel settore alimentare e dei mangimi si possono avvalere di unità di crisi appositamente istituite a livello regionale.

L'Unità di crisi regionale, in particolare, è attivata qualora si verificano situazioni che richiedono il coinvolgimento e la partecipazione delle diverse figure professionali, tecniche e amministrative, più idonee per gestire la risposta agli eventi avversi (incidenti) e agli eventi critici avversi (situazioni d'emergenza e situazioni di crisi) alle seguenti condizioni:

- a) sia stato individuato nel territorio regionale (in una o più Aziende U.L.S.S.) un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine;
- b) in presenza, alternativamente, di:
 - un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi;
 - un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana;
 - sospetti o indicazioni di terrorismo biologico, chimico o di forte contaminazione radioattiva.



L'Autorità competente regionale attiva l'Unità di crisi regionale e il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale notifica immediatamente l'insorgenza di una crisi regionale all'Autorità competente nazionale.

Funzioni e composizione dell'Unità di Crisi Regionale (UCR)

L'Unità di Crisi Regionale agisce con le stesse strategie utilizzate dall'Unità di Crisi Nazionale (UCN) quando l'ambito della crisi è regionale. In particolare, competono all'Unità di Crisi Regionale le seguenti attività:

- il coordinamento e la verifica delle attività previste sul territorio;
- l'invio tempestivo, in via informatizzata (o in altra modalità, se non possibile), dei dati e delle informazioni inerenti all'emergenza alle Autorità competenti locali interessate;
- il coordinamento con le Unità di crisi locali e, se del caso, con l'Unità di Crisi Nazionale;
- l'individuazione dei punti di contatto sul territorio regionale interessati dalla concreta situazione di emergenza, che assicurano, tramite i servizi di pronta reperibilità (telefono cellulare ed email), la corretta attivazione del flusso operativo, da comunicare eventualmente all'Unità di Crisi Nazionale;
- l'aggiornamento dei database relativi ai punti di contatto individuati e la loro redistribuzione periodica nel periodo di durata della situazione di emergenza;
- l'attuazione di tutte le misure indicate dalle strategie operative definite a livello nazionale e regionale;
- la trasmissione di dati e degli elementi richiesti dall'Unità di Crisi Nazionale;
- l'organizzazione delle simulazioni in materia di gestione delle crisi in alimenti e mangimi per il personale competente.

Per l'Unità di Crisi Regionale, vengono messe a disposizione le risorse umane e tecnologiche afferenti alla struttura organizzativa del punto di contatto regionale del sistema di allerta per alimenti e mangimi, presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto con telefono con linea dedicata.

L'Unità di Crisi Regionale in parola è composta come di seguito indicato:

- Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale: Direttore dell'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato;
- Il Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto o un suo delegato;
- Il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) o un suo delegato;
- Il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) o un suo delegato;
- I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio o i loro sostituti e i Dirigenti responsabili dei seguenti servizi: Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.); Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.); Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.); Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (S.I.A.P.Z.); Servizio Sanità Animale (S.S.A.);
- Il/I Comandante/i del Comando Carabinieri per la tutela della Salute del territorio regionale o un suo delegato;
- I soggetti pubblici o privati che si ritenga motivatamente necessario o utile consultare.

Procedura di attivazione dell'Unità di Crisi Regionale

Le segnalazioni iniziali, vale a dire le segnalazioni dell'incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo aventi una correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, ovvero l'isolamento di agenti patogeni o il rilievo di pericoli a trasmissione alimentare nella popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione o ad altra situazione critica, possono provenire dal territorio regionale e da altre fonti ufficiali. Tra queste ultime si rilevano: il sistema di allarme



efb7c3cc



rapido della Commissione europea per alimenti e mangimi (RASFF); il sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS); le reti internazionali delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (INFOSAN) e il sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS). Le forze dell'ordine e gli stessi operatori del settore alimentare (OSA), ivi inclusi quelli dei MOCA e quelli dei mangimi, sono tenuti a segnalare all'Autorità competente per territorio qualsiasi evento avverso (incidente) o evento critico avverso (situazione d'emergenza e situazione di crisi) che li coinvolga.

Per la classificazione degli eventi avversi e di quelli critici avversi e per le indicazioni sulla gestione degli stessi, si utilizzano le definizioni contenute nel Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi.

La classificazione degli eventi avversi e di quelli critici avversi permette l'attivazione del processo di valutazione rapida del rischio (*risk evaluation*), coordinato dall'Autorità competente interessata ed eseguito con l'eventuale contributo delle Istituzioni scientifiche di riferimento, che consente di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la natura e poter valutare così l'eventuale attivazione dell'Unità di crisi.

Qualora si decida di attivare l'Unità di crisi, spetta alla stessa aggiornare, valutare e monitorare il quadro descrittivo, successivamente ai riscontri iniziali, sulla base di ulteriori prove e delle informazioni che si renderanno disponibili, tenendo conto dei seguenti indicatori:

- effetti sulla salute;
- rischio per l'integrità della catena alimentare;
- numero e categorie dei consumatori coinvolti;
- quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di distribuzione;
- livello di preoccupazione;
- rischio percepito dagli organi di comunicazione;
- tracciabilità e ritiro dei prodotti;
- tipologia di evento avverso (noto o sconosciuto).

L'Unità di Crisi Regionale, qualora gli eventi avversi o gli eventi critici avversi abbiano interessato il territorio regionale (in accordo con il Coordinatore di crisi nazionale se la crisi ha interessato anche il territorio di altre Regioni), può dichiarare terminata la crisi nel caso in cui ritenga che i pericoli siano sotto controllo.

L'Unità di Crisi Regionale e le Unità di Crisi Locali, coinvolte nel caso specifico, ricevono dal Coordinatore nazionale, ovvero dal responsabile dell'Unità di crisi regionale se il pericolo ha interessato il solo territorio regionale, gli esiti della valutazione post-crisi, ciò al fine di tener conto di quanto appreso e di individuare, se del caso, gli eventuali miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli strumenti utilizzati nella gestione delle crisi.

Laboratori ufficiali coinvolti nel Piano:

- i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe);
- i laboratori dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente del Veneto (ARPAV);
- ogni altro laboratorio che, all'occorrenza, sia opportuno coinvolgere.

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto che assicurano assistenza tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) e la corretta attuazione del Piano e li comunica all'Autorità competente regionale e alle Autorità competenti locali.



efb7c3cc



Punti di contatto

Presso ciascuna Unità di Crisi e laboratorio coinvolto vengono identificati i punti di contatto che devono attivarsi nel più breve tempo possibile, nel caso di insorgenza degli eventi avversi e degli eventi critici avversi.

Per l'Unità di Crisi Regionale, in particolare, il punto di contatto è il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale.

Per garantire la migliore organizzazione del sistema ciascuna Unità di Crisi Locale predispone l'organigramma dell'Unità stessa, completa di tutti i recapiti disponibili e lo trasmette all'Unità di Crisi Regionale. Analogamente, l'Unità di Crisi Regionale predispone il proprio organigramma e lo trasmette alle Unità di Crisi Locali.

La Autorità competenti locali comunicano all'Autorità competente regionale ogni aggiornamento.

L'elenco dei punti di contatto regionali e locali e dei laboratori è reso disponibile sul portale Internet della Regione del Veneto.

In ogni caso, per garantire la massima rapidità di comunicazione tra i soggetti coinvolti, si prevede l'istituzione di un sistema di pronta reperibilità. Tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta elettronica, telefono cellulare, utilizzando i recapiti disponibili sul portale della Regione del Veneto.

Attivazione del Piano Regionale sulla base di segnalazione locale

Qualora le Autorità competenti locali riscontrino una situazione di rischio serio devono informare i punti di contatto locali e, se del caso, il Responsabile dell'Unità di Crisi Locale non oltre le 24 ore. L'Unità di crisi locale, ove istituita, procede alla valutazione del rischio, al fine di stabilire se la situazione possa essere gestita in maniera adeguata facendo applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente (artt. 50, 53 e 54 del Regolamento CE n. 178/2002) oppure se sia necessario avvisare, in ogni caso non oltre le 24 ore, il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale. Il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale, se del caso, convoca immediatamente la riunione dell'Unità di Crisi Regionale per valutare la situazione ed eventualmente ufficializzare lo stato di crisi, attivando le procedure previste dal presente Piano. Se necessario, il Responsabile dell'Unità di Crisi si interfaccia con l'Unità di Crisi a livello nazionale.

Attivazione del Piano Regionale in caso di attivazione del Piano Nazionale

Il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale, componente dell'Unità di Crisi Nazionale, ove ricorrano le circostanze informa immediatamente, non oltre le 24 ore, i componenti dell'Unità di crisi regionale e delle Unità di crisi locali interessati.

Il Responsabile, inoltre, al più presto e comunque entro le 24 ore, convoca la prima riunione dell'Unità di Crisi Regionale, a seguito della quale l'Unità diventa operativa. Conseguentemente viene istituito il sistema di pronta reperibilità tra tutti i soggetti coinvolti a livello regionale e locale.

Comunicazione

L'Unità di Crisi Regionale, attraverso le strutture regionali preposte alla comunicazione, garantisce una corretta e tempestiva informazione agli attori pubblici ed economici sulla valutazione e sulla gestione dei rischi in corso, sulle misure adottate o da adottarsi per prevenire, contenere o eliminare il rischio.

Le Autorità competenti regionali e locali condividono le informazioni sulla gestione degli incidenti al fine di garantire una coerente comunicazione dei rischi tra i vari livelli coinvolti e di evitare informazioni contrastanti.

La strategia comunicativa da adottarsi, in particolare nei casi di istituzione di Unità di Crisi, deve essere diretta a:

- diffondere messaggi coerenti e coordinati;
- adottare una comunicazione efficace sui rischi;
- evitare la comunicazione di informazioni premature;



efb7c3cc



- fornire prove attendibili a sostegno delle posizioni e delle misure adottate;
- fornire rassicurazioni sulla sicurezza dei prodotti non implicati nella crisi.

Aggiornamento professionale e formazione

La Regione del Veneto con D.G.R. n. 1451 del 18 novembre 2022 ha recentemente approvato il “*Piano regionale della formazione delle Autorità Competenti – Aziende U.L.S.S. e Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria per gli anni 2022-2025*” avvalendosi del supporto e della collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).

All’interno di tale Piano sono state programmate anche attività di formazione e aggiornamento professionale relative al Piano Nazionale di emergenza per alimenti e mangimi e sulle attività da svolgere a livello regionale, al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure nazionali e regionali previste nella gestione delle emergenze legate agli alimenti e ai mangimi.

Nell’ambito degli eventi formativi sono previste anche esercitazioni e simulazioni di gestione delle emergenze in conformità al presente Piano.



efb7c3cc

